# REGOLAMENTO (CE) N. 1029/94 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 1195/93 e che porta a 3 550 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 5.

visto che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 (4), fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1195/93 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 863/94 (9), ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 3 200 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco; che con comunicazione in data 13 aprile 1994 la Germania ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 350 000 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 3 550 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1195/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1195/93 è sostituito dal seguente testo:

#### « Articolo 2

- La gara concerne un quantitativo massimo di 3 550 000 tonnellate di frumento tenero panificabile, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo.
- Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 3 550 000 tonnellate di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.>

## Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1195/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1994.

Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

<sup>(&#</sup>x27;) GU n. L 181 deli'1. 7. 1992, pag. 21. (') GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22. (') GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

<sup>(°)</sup> GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1. (°) GU n. L 122 del 18. 5. 1993, pag. 14. (°) GU n. L 99 del 19. 4. 1994, pag. 27.